

1. Domanda:

Articolo 3, punto 4 e 5: il ruolo di soggetto capofila con funzione di proponente, a cui si fa riferimento, può essere svolto da un'associazione culturale già designata come capofila del progetto con relative delibere di giunta dei comuni interessati o dev'essere un Comune facente parte dello stesso progetto nominato, a sua volta, capofila dagli altri Comuni mentre l'associazione verrebbe intesa come "organo di governo del cammino"?

Risposta:

Anche nel caso indicato –Cammino non iscritto, con interventi su aree di competenza di più Comuni -; il soggetto proponente deve essere un Comune, come previsto all'art. 3, comma 1, "beneficiari/attuatori del contributo sono i Comuni"

2. Domanda:

Articolo 3, punto 6: nel caso l'associazione capofila possa svolgere il ruolo di proponente le delibere di giunta in essere sostituiscono l'atto formale o va comunque fatta comunque una convenzione/protocollo d'intesa/ecc..)?

Risposta:

no, l'associazione non può svolgere il ruolo di proponente (art. 3 comma 1)

3. Domanda:

Articolo 4, punto 3: come si evince dalle immagini allegare, sono state create delle bozze (su cui stiamo caricando i dati richiesti) dell'istanza di iscrizione: potremmo partecipare come capofila in via d'iscrizione?

Risposta:

no, i Cammini "in via di iscrizione" sono quelli che avevano già presentato l'istanza di iscrizione al Registro Regionale dei Cammini alla data di pubblicazione dell'avviso (art. 8 comma 6); in ogni caso si ricorda quanto previsto all'art. 3 comma 1

4. Domanda:

si chiede chiarimento per la progettazione, si vuol sapere se occorre solo compilare la scheda progetto oppure occorre il progetto secondo il D. Lgs. 36/2023 (progetto PFTE e/o esecutivo)?

Risposta

Come indicato all'art. 6 comma 7 lett. A, a corredo della domanda deve essere inserita .. “

A. **la proposta progettuale da redigersi secondo il modello allegato A)**, che espliciti la tipologia di intervento da realizzare ai sensi dell'art. 4 comma 2 e relativo quadro economico e relativa deliberazione di Giunta comunale di approvazione della proposta..”

non occorre in questa fase il progetto secondo il D. Lgs. 36/2023

5. Domanda:

In riferimento al bando regionale, con la presente si chiedono delucidazioni riferite al significato di "CAMMINI".

Risposta:

Come indicato all'art. 3 comma 2 dell'Avviso, per la definizione di CAMMINO si rinvia alla LR 10/2023, art. 20 comma 2:

“... Ai fini della presente legge, si definiscono:

a) "cammini": gli itinerari culturali e religiosi di particolare rilievo europeo o nazionale che:

1) risultano essere percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile;

2) garantiscono sia una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso che un'occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e dei territori interessati;

3) attraversano una o più regioni;

4) fanno parte di tracciati europei;

5) sono organizzati intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso o sociale”

6. Domanda:

E' possibile iscrivere un nuovo CAMMINO e quali sono le tipologie ammesse

Risposta

La domanda non appare pertinente rispetto all'Avviso

Ad ogni buon conto, per il riconoscimento e l'iscrizione di un Cammino al Registro Regionale si rinvia al Disciplinare approvato con DGR 903/2023. Tutte le informazioni sono reperibili al seguente link:

<https://www.regione.abruzzo.it/content/registro-regionale-dei-cammini-dabruzzo>

7. Domanda:

Nel caso in cui all'interno di un comune passino più cammini, e il comune in questione volesse partecipare come partenariato o capofila a tutte le richieste, è possibile farlo?

Risposta

L'avviso prevede:

all'art. 3 comma 5

"In caso di progetti che riguardino aree territoriali di competenza di più di un Comune, la partecipazione all'Avviso dovrà essere in forma aggregata designando un soggetto "capofila" con funzione di proponente, che sarà indicato come unico interlocutore nelle varie fasi del procedimento ed eventuale beneficiario del contributo nonché titolare della responsabilità gestionale, tecnico – amministrativa e contabile del progetto"

all'articolo 6 comma 9

"È possibile presentare una sola domanda. Nel caso in cui la domanda presentata contenga errori, è ammessa la presentazione di più domande. In tal caso, verrà presa in considerazione solo l'ultima presentata".

Dal combinato disposto di questi 2 articoli discende che il Comune capofila può presentare una sola domanda, quindi rappresentare un solo Cammino; si ricorda che all'istanza dovrà essere allegato ai sensi dell'art. 6 comma 7 lettera D **"atto formale** (accordo di programma, protocollo d'intesa, convenzione, etc.) contenente l'individuazione del soggetto capofila e i reciproci impegni dei soggetti coinvolti nella proposta, nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 5 dell'Avviso".

Nulla osta alla partecipazione in qualità di partner per altri Cammini che attraversino il territorio comunale; si ricorda infine che "non è ammissibile più di un progetto per lo stesso Cammino" (art. 4 comma 1)